



Regolamento recante le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento del personale tecnico amministrativo

Piano adottato, ai sensi del D.P.R. n. 143/2019, del D.L.vo n. 75/2017, della L. n. 205/2017, del Decreto del MIUR n. 597/2018, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 07.02.2020

Titolo I – Generalità

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento del personale amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, di seguito indicata "Accademia", in applicazione del D.P.R. n. 143/2019.

Art. 2 – Finalità

1. La disciplina delle procedure di reclutamento del personale dell'Accademia prevista dal presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) l'attuazione di modalità di reclutamento secondo criteri di qualità, tempestività, celerità, imparzialità, oggettività e trasparenza;
- b) la valorizzazione dell'alta qualità professionale del candidato.

2. Tali finalità rappresentano criterio di interpretazione e di applicazione delle norme del presente regolamento.

Titolo II – Procedure per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico

Capo I – Operazioni preliminari e oggetto della valutazione comparativa per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico.

Art. 3 - Premesse.

1. Per quanto concerne l'accesso ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, l'art. 1-quater del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) – di cui l'art. 8 del DPR prevede l'abrogazione – ha autorizzato le Istituzioni AFAM, nelle more dell'adozione del regolamento sul reclutamento del personale, ad applicare le modalità previste per il personale della scuola. Si tratta, in particolare, dell'art. 554 del d.lgs. 297/1994, in base al quale le assunzioni nei ruoli sono effettuate mediante concorsi per titoli, ad eccezione di quelle nei ruoli della terza qualifica, ossia dei coadiutori (attuale Area prima) che avvengono, invece, tramite i Centri per l'impiego. Successivamente, l'art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – di cui pure l'art. 8 del DPR prevede l'abrogazione – ha disposto la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, al maturare di 3 anni di servizio, e nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, per il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'all. A al già citato CCNL 4 agosto 2010.

Art. 4 – Modalità di reclutamento.

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) procedure selettive volte all'accertamento delle professionalità, capacità e attitudini richieste, per le categorie per le quali tali modalità siano previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
- b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per la categoria per la quale esso è richiesto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
- c) passaggio diretto fra amministrazioni diverse;
- d) ricorso a graduatorie concorsuali in vigore.

2. Le procedure selettive possono assumere le seguenti forme con eventuale riserva nei limiti previsti dalla normativa vigente:

- a) concorso pubblico per titoli ed esami;
- b) concorso riservato per titoli.

Art. 5 – Requisiti per l'accesso

1. Per l'accesso ai concorsi è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti dai contratti collettivi, dal D.L.vo n. 165/01 e dal D.P.R. 487/94.

2. Premesso che per laurea e laurea magistrale si intendono i titoli così definiti dal D.M. n. 270 del 2004, tenuto conto delle equiparazioni previste per i titoli rilasciati anteriormente al D.M. citato, i titoli di studio richiesti sono i seguenti:

- a) per l'accesso all'area I: titolo di studio di scuola media;
- b) per l'accesso all'Area II:
 - 1. diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica); -
 - 2. diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, e' valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.;

e)per l'accesso all'Area III: Laurea in una delle discipline relative allo specifico ambito professionale della posizione da coprire;

f)per l'accesso all'Area EP1: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o in matematica e statistica.

g) per l'accesso all'Area EP2: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o in ingegneria gestionale, unitamente a diploma di specializzazione universitaria post-lauream.

3. I titoli di studio universitari, fatti salvi i titoli equipollenti, devono essere coerenti con le caratteristiche professionali del posto messo a concorso.

4. I bandi di concorso indicano i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire.

5. I requisiti riguardanti la cittadinanza e l'idoneità fisica sono quelli previsti dalla normativa legislativa vigente per le amministrazioni pubbliche.

Art. 6 – Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite ai sensi D. lgs. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Esse sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

2. Il numero dei componenti, che comunque non può essere inferiore a tre, viene determinato con il decreto di nomina da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione. Verrà altresì nominato, per ciascuna commissione, il segretario verbalizzante, di categoria non inferiore all'Area II. Può essere previsto un certo numero di membri supplenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di dimissioni o di impedimento grave e documentato.

Art. 7 – Bandi di concorso.

1. I bandi di concorso sono emanati con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione e pubblicati sul sito istituzionale e presso il Superiore Ministero.

2. I bandi di concorso contengono i seguenti elementi:

a) termine di presentazione della domanda di partecipazione;

b) indirizzo cui inoltrare la domanda;

c) documenti da allegare alla domanda;

d) requisiti di accesso al concorso;

e) posto da ricoprire con indicazione dell'area funzionale;

f) criteri di composizione della Commissione esaminatrice;

g) numero dei candidati oltre il quale è prevista eventualmente una procedura di preselezione;

h) natura e contenuti della procedura di preselezione;

i) numero, natura e contenuti delle prove scritte, orali e pratiche;

l) indicazione dei punteggi massimi attribuibili alle valutazioni delle singole prove ed agli eventuali titoli, raggruppati in categorie; è riservato almeno i due terzi del punteggio alle prove

m) modalità di convocazione dei candidati per le singole prove;

n) punteggio minimo da ottenere per il superamento delle prove.

3. I bandi di concorso devono presentare in allegato lo schema-tipo della domanda e di eventuali documenti da allegarsi.

4. I bandi di concorso devono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 – Preselezione

1. Qualora il numero delle domande presentate superi il limite definito nel bando di concorso è facoltà dell'Amministrazione dar luogo ad una procedura di preselezione, diretta a limitare il numero dei partecipanti a non meno di dieci per ciascun posto messo a concorso.

2. I criteri di preselezione e la data della eventuale prova selettiva sono indicati nel bando di concorso.

3. La mancata partecipazione alla prova di preselezione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 9 - Contenuti comuni delle prove di selezione

1. Qualunque sia la forma di selezione adottata, si procederà prevalentemente alla verifica del grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese.

Art. 10 - Graduatorie di merito

1. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione sono approvati gli atti del concorso, le graduatorie di merito e i nominativi dei vincitori.

2. Le graduatorie sono formate dalle Commissioni con osservanza di quanto stabilito dalle norme vigenti.

3. La graduatoria di merito e i nomi dei vincitori sono pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale dell'Accademia.

4. Le graduatorie degli idonei rimangono in vigore secondo i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 11 - Concorsi riservati

1. L'Accademia può bandire concorsi per soli titoli riservati ai soggetti in possesso dei seguenti titoli:
 - a. Aver superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza o nell'area seconda di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010;
 - b. Aver maturato almeno 3 anni di servizio nella qualifica oggetto della selezione;
 - c. Occupare un posto vacante in organico presso l'Accademia, relativamente alla qualifica oggetto della selezione;
2. L'Accademia, limitatamente all'area prima, può bandire concorsi per soli titoli riservati ai soggetti in possesso dei seguenti titoli:
 - a. Aver maturato almeno tre anni di servizio nella qualifica oggetto della selezione;

- b. Occupare un posto vacante in organico presso l'Accademia, relativamente alla qualifica oggetto della selezione.

Art. 12 – Ricorso ad altre graduatorie

1.L'Accademia può fare ricorso anche a graduatorie valide di altre amministrazioni pubbliche, in ossequio ai criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, appurato che in tali selezioni siano stati rispettati i principi di cui al D.lgs 165/2001.

Art. 13 – Ricorso a conferimento di incarico.

1.In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Art. 14 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti norme di legge e contrattuali.

Art. 15 - Natura del presente regolamento

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno dell'Accademia.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'approvazione in seno al Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE
Del Consiglio di amministrazione
Avv. Vando Scheggia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993